

Nota informativa

dal DL n.5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2022

Dalle disposizioni, operative da sabato 5 febbraio 2022, si evincono le seguenti indicazioni

Disposizioni per:

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi si rimane tutti in classe. E' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se risultati negativi ma ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con 5 o più casi di positività tutta la classe rimane a casa in quarantena per 5 giorni.

Per tornare a scuola dopo la quarantena precauzionale i bambini della classe che non hanno contratto il virus dovranno fare un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo, eseguito anche in centri privati a ciò abilitati. E' consentito anche il test antigenico in autosomministrazione il cui esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

LA SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni di una classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza e in autosorveglianza** cioè con l'utilizzo di mascherine FFP2, da parte sia dei docenti sia degli alunni, fino al 10°giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Per i bambini presenti in classe e in autosorveglianza è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se risultati negativi ma ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni di una classe, **la sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**

L'attività didattica può proseguire in presenza solo per coloro che diano dimostrazione

- di avere concluso il ciclo vaccinale primario oppure
- di essere guariti da meno di 120 giorni oppure
- di aver completato il ciclo vaccinale primario oppure
- di avere effettuato la dose di richiamo.

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai 6 anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Anche per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai 6 anni fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per tutti gli altri, (non vaccinati o comunque non rientranti nelle categorie sopra menzionate) **le attività proseguono in dad per 5 giorni**.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Con un caso di positività accertato tra gli alunni di una classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza e in autosorveglianza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni di una classe, **si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente**.

L'attività didattica può proseguire in presenza solo per coloro che diano dimostrazione

- di avere concluso il ciclo vaccinale primario oppure
- di essere guariti da meno di 120 giorni oppure
- di aver completato il ciclo vaccinale primario oppure
- di avere effettuato la dose di richiamo.

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Anche per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni (non rientranti nei casi sopra menzionati) **si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni**.

NOTE GENERALI

- Nelle scuole resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- **Si evidenzia che il ritorno a scuola di chi ha contratto il virus è consentito SOLO con esito negativo del test antigenico o molecolare eseguito nelle strutture sanitarie riconosciute. In questi casi NON è consentito l'utilizzo del test in autosomministrazione.**
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante la app per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
- Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (Art. 1 del DL).